STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 216

Funzionari dell'Azienda membri del Consiglio di amministrazione

I funzionari dell'Azienda che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte, come membri, del Consiglio di amministrazione, sono conservati in servizio fino alla cessazione del loro attuale mandato in seno al Consiglio stesso.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	V — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-216-funzionari-dell-azienda-membri-del-consiglio-di-amministrazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it